

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CODICE ENTE 11064

C.C.

3) sigla

38

4) numero

29-07-2019

5) data

6) oggetto

Variazione di assestamento generale ai sensi dell'art. 175, comma 8, e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 2, del d.lgs 267/2000 (Tuel) e dello stato di attuazione dei programmi.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno Duemiladiciannove addì Ventinove del mese di Luglio alle ore 20:30,

nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
LAVANGA CARMINE	SINDACO	SI
IRMICI MASSIMILIANO	Consigliere	SI
CERRITO ALESSANDRO	Consigliere	SI
COLOMBO LUCA	Consigliere	SI
ROSSI VALERIA	Consigliere	SI
MAGISTRELLI GABRIELE	Consigliere	SI
BELLONI CHIARA	Consigliere	SI
CAMPARI LAURA	Consigliere	SI
GRIMOLDI ALESSANDRA	Consigliere	SI
MARINONI BENIAMINO	Consigliere	SI
ROBBIATI ELISA	Consigliere	SI
COZZI MARCO GIAMPIETRO	Consigliere	SI
CLERICI SAMUELE	Consigliere	SI

TOTALE PRESENTI: 13 TOTALE ASSENTI: 00

Assenti giustificati: ==
Assenti ingiustificati: ==

Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore Dr.ssa Antonini Sara.

Partecipa alla seduta la Dr.ssa Macrì Mariagrazia, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. Lavanga Carmine nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Variazione di assestamento generale ai sensi dell'art. 175, comma 8, e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 2, del d.lgs 267/2000 (Tuel) e dello stato di attuazione dei programmi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale. n. 11 del 20.02.2019 ad oggetto "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019-2021 (art. 170, comma 1, del Dl.gs. n. 267/2000). Approvazione."
- Consiglio Comunale n. 12 del 20/02/2019 con la quale è stato approvato il bilancio 2019/2021;
- Giunta Comunale n. 31 del 03/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 (Parte Contabile);
- Consiglio Comunale n. 16 del 17/04/2019 con la quale è stato approvato il rendiconto per la gestione dell'esercizio finanziario 2018, con il pieno recepimento, sotto il profilo contabile, dell'esito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e definizione del fondo pluriennale vincolato;
- Giunta Comunale n. 37 del 24/04/2019 ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2019 per adeguamento residui e previsioni di cassa a seguito approvazione Rendiconto 2018 - art. 227 comma 6 quater del D.L.gs 267/2000";
- Giunta Comunale n. 52 del 24/05/2019 ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione 2019-2021 obiettivi anno 2019 e piano della performance 2019-2021";

Richiamato l'art. 175 del Dl.gs n. 267/2000, come modificato dall'art. 74 del d.l.gs 118/20011 e dal d.l.gs 126/2014 che in particolare dispone:

al comma 1. - Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

al comma 2. - Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

al comma 3. - Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate:
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

al comma 8. - Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Preso atto delle richieste di variazione di bilancio al bilancio di previsione 2019/2021 presentate al servizio finanziario dai responsabili di area del Comune di Pogliano Milanese e depositate agli atti del servizio finanziario per l'istruttoria della presente variazione;

Dato atto che con nota prot. 5554 del 20/05/2019 il Responsabile del Settore Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi di formalizzare le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riquardanti la gestione dei residui;

Accertato che l'avanzo di amministrazione derivante dall' approvazione del rendiconto 2018 si distingue nelle seguenti componenti:

Avanzo di Amm./ne al 31/12/2018	8.450.969,13
di cui:	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	469.185,89
Fondo contenzioso	2.080.541,71
Fondo altri accantonamenti	55.049,72
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	27.628,14
Parte destinata agli investimenti	958.922,31
Parte disponibile	4.859.641.36

Richiamato l'art. 187 del D.L.gs n. 267/2000, come modificato dall'art. 74 del D.L.gs 118/2011 che dispone:

- "1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'articolo 188.
- 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui

all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. [...]";

Rilevata la necessità di apportare al bilancio 2019/2021 le opportune variazioni, al fine di adeguare le previsioni alle operazioni in corso e a quelle che potranno verificarsi nel proseguimento dell'esercizio, tenuto conto della gestione effettuata;

Verificata la necessità - connessa all'adozione della variazione di bilancio in argomento e all'andamento effettivo della gestione economico – finanziaria dell'Ente - di apportare alcune variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;

Dato atto che in attuazione a quanto sopra il servizio finanziario:

- ha provveduto alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale;
- ha ritenuto necessario impiegare l'utilizzo dei permessi di costruire nella misura di € 89.100,00 per il finanziamento di spese di manutenzione ordinaria come disciplinato dall'art. 1 comma 460 della legge n. 232/2017;

Richiamato inoltre l'art. 4 del D.L. 119/2018 in base al quale i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del citato decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;

Dato atto che, in occasione dei rendiconti approvati nell'ultimo quinquennio, per tali quote si era opportunamente proceduto alla cancellazione dei corrispondenti accertamenti a residuo in entrata, riducendo pertanto l'avanzo disponibile e neutralizzando di fatto l'operazione di annullamento compiuta dal D.L. 119/2018, non necessitando, pertanto, in questa sede, attivare ulteriori misure a tutela degli equilibri di bilancio relativi ai residui;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

Considerato che la verifica della congruità del FCDE è condizione essenziale per poter applicare durante l'esercizio l'avanzo di amministrazione, come indicato dalla stessa Corte dei Conti – Sezione Autonomie con la delibera 8/SEZAUT/2018/INPR;

Dato atto, infatti, che i fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione; la previsione di dette poste deve essere congrua, da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata e, dall'altro, affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario;

Rilevata pertanto la necessità di revisionare tali accantonamenti nel seguente modo:

- fondo crediti dubbia esigibilità previsto in bilancio 2019/2021, esercizio 2019: da € 88.313,00 ad € 181.313,00; esercizio 2020 da € 99.808,00 a € 138.665,00, esercizio 2021 da € 99.808,00 a € 138.665,00,
- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, relativo alle gestione dei residui: congruo nella misura accantonata;

Dato atto che con la presente variazione di bilancio viene applicato l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2018, per l'importo di € 617.504,00 così suddiviso nelle seguenti componenti:

Fondi accantonati	€ 20.504,00
Fondi vincolati	€ 15.000,00
Fondi destinati a investimenti	€ 582.000,00
TOTALE	€ 617.504,00

Accertato che il Comune di Pogliano Milanese può legittimamente applicare avanzo di amministrazione in quanto:

- è attestata, come istruttoria sopra indicata, la congruità dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione 2018,
- vengono rispettati i criteri graduali di applicazione dell'art. 187 TEUL;
- non si è in presenza di situazioni di utilizzo di cassa vincolata ex art. 195 TUEL e di anticipazione di tesoreria ex art. 222 TUEL;

Verificato inoltre che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, pur riducendo la disponibilità di cassa, non ne comporta squilibri in quanto l'attuale disponibilità del fondo cassa, unitamente ai flussi di cassa previsti nel bilancio, compresa l'attuale variazione, risulta sostenibile nel tempo;

Atteso che le variazioni apportate al bilancio 2019/2021 esercizio 2019/2020/2021 si riassumono nella seguente tabella:

2019	Totale
Maggiori entrate	865.287,80
Minori entrate	218.147,00

Saldo entrate	647.140,80
Maggiori spese	689.738,80
Minori spese	42.598,00
Saldo spese	647.140,80

2020	Totale
Maggiori entrate	10.000,00
Minori entrate	-
Saldo entrate	10.000,00
Maggiori spese	60.000,00
Minori spese	50.000,00
Saldo spese	10.000,00

2021	Totale
Maggiori entrate Minori	10.000,00
entrate Saldo entrate	10.000,00
Maggiori spese	60.000,00
Minori spese	50.000,00
Saldo spese	10.000,00

Visti i seguenti documenti, allegati alla presente per farne parte sostanziale e integrante:

- allegato 01 Variazioni al bilancio 2019/2021 esercizio 2019 competenza e cassa, esercizi 2020/2021 competenza;
- allegato 02 Verifica equilibri di bilancio 2019/2021;
- allegato 03 Prospetto riportante i dati di interesse del tesoriere;

Dato atto che, per effetto della variazione in oggetto:

- il fondo di cassa non è negativo;
- permangono gli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare degli artt. 162, c. 6, e 193 del D. Lgs. n. 267/2000 come da allegato 02;

Vista la relazione del Responsabile del servizio finanziario sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019 allegata quale parte integrante del presente atto (all.to n. 04) dove vengono evidenziati in particolare:

- gli equilibri di bilancio nei tre anni di programmazione;
- la composizione ed equilibrio del bilancio corrente;
- la composizione ed equilibrio del bilancio investimenti;
- l'equilibrio situazione di cassa;
- l'avanzamento della spesa per missione;
- Il fondo pluriennale vincolato;
- Il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- la composizione del risultato di amministrazione 2018;
- la verifica della gestione dei residui;
- l'andamento delle entrate.

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle attestazioni rese da ciascun Responsabile, raccolte in un unico documento allegato quale parte integrante del presente atto, all.to 05;

Dato atto che l'art. 193 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 (TUEL), così come aggiornato dal decreto legislativo 10/08/2014 n. 126, non prevede più come obbligatoria, in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, adempimento che era invece disciplinato nella precedente formulazione della norma:

Ritenuto in ogni caso opportuno, pur non sussistendo l'obbligo in capo al Comune di Pogliano Milanese in quanto ente con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, verificare ugualmente lo stato di attuazione dei programmi;

Dato atto che tali verifiche sono un tassello importante nel ciclo della programmazione dell'Ente e risultano particolarmente rilevanti ai fini della nuova programmazione per il triennio successivo e quindi condizione necessaria per poter procedere alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, come chiarito anche dalla Commissione Arconet, in risposta ad apposito quesito, e riportato nel Principio relativo alla programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 – punto 4.2 lettera a);

Preso atto, a tal fine, dello stato di attuazione dei programmi 2019 parte corrente e parte capitale, allegato quale parte integrante del presente atto, all.to 06;

Preso atto, inoltre, del contenuto delle relazioni di ciascun Responsabile dei Servizio sullo stato di attuazione dei programmi e delle attività sinora svolte nell'anno 2019, raccolte in un unico documento allegato alla presente quale parte integrante del presente atto, all.to 07;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, pervenuto presso l'Ente in data 11/07/2019 al prot. n. 7679 e allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante (allegato n. 8);

Visti il D.Lgs. 118/2011 e i principi contabili di cui agli allegati 4/1 e 4/2 dello stesso decreto:

Visto il TUEL, in particolare l'art. 42 del D.L.gs 267/00;

Richiamati gli artt. 55 e 56 del vigente regolamento di contabilità comunale;

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs n. 267/2000, da parte dellaResponsabile dell'Area Finanziaria;

DELIBERA

- 1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di apportare al bilancio di previsione 2019/2021, per le motivazioni in premessa, le variazioni di assestamento generale contenute nell'all. 01 parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs 267/2000, sia in termini di competenza che in termini di cassa per l'esercizio 2019 e in termini di competenza per gli esercizi 2020/2021;
- 3. di precisare che, per effetto delle variazioni apportate, il bilancio 2019/2021 esercizio 2019 competenza pareggia in € 12.903.452,13, l'esercizio 2020 pareggia in € 7.649.831,17, l'esercizio 2021 pareggia in € 7.526.327,00;
- 4. di dare atto che le previsioni di cassa per l'anno 2019, a seguito delle variazioni di bilancio apportate con la presente deliberazione, sono pari a € 22.925.485,51 per le entrate e ad € 14.338.248,21 per le spese;
- 5. di dare atto che:
 - permangono gli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare degli artt. 162, c. 6, e 193 del D. Lgs. n. 267/2000 come da allegato 02;
 - Il prospetto dei dati di interesse del tesoriere è contenuto nell'allegato 03;

- il fondo di cassa non è negativo;
- 6. di prendere atto della relazione del responsabile Area Finanziaria sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019 (all.to n. 04) dove vengono evidenziati in particolare:
- gli equilibri di bilancio nei tre anni di programmazione;
- la composizione ed equilibrio del bilancio corrente;
- la composizione ed equilibrio del bilancio investimenti;
- l'equilibrio situazione di cassa;
- l'avanzamento della spesa per missione;
- Il fondo pluriennale vincolato:
- Il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- la composizione del risultato di amministrazione 2018;
- la verifica della gestione dei residui;
- l'andamento delle entrate.
- 7. di dare atto che, secondo quanto disposto dall'art. 193, comma 1, del D.Lgs 267/2000, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio è stato rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal Testo Unico degli Enti Locali, con particolare riferimento agli equilibri di competenza finanziaria, dei residui e di cassa:
- 8. di dare atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, del permanere degli equilibri di bilancio in quanto, come relazionato nella suddetta relazione all. 04 dal responsabile del Servizio Finanziario, è possibile prevedere che l'esercizio in corso si concluderà mantenendo in pareggio la gestione di competenza;
- di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili raccolti in un unico documento allegato quale parte integrante del presente atto, all.to 5;
- 10. di dare atto dello stato di attuazione dei programmi 2019 parte corrente e parte capitale, allegato quale parte integrante del presente atto, all.to 06;
- di dare atto che l'attività dell'ente risulta in linea con la programmazione approvata in sede di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 come evidenziato nell'allegato n. 07;
- 12. di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- 13. di pubblicare la presente variazione di bilancio nel sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

DISCUSSIONE: ai sensi del vigente "Regolamento per le riprese audiovisive nelle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione", per il verbale si rinvia alla registrazione audio/video pubblicata sulla rete civica comunale.

Il consigliere **Irmici** illustra il punto all'ordine del giorno.

INTEREVNTI: Clerici - Cozzi - Marinoni.

VOTAZIONE:

Presenti N. 13

Astenuti N. 01 Clerici.

Votanti N. 12

Favorevoli N. 09

Contrari N. 03 Marinoni - Robbiati - Cozzi.

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione

PROCLAMA

approvata la proposta di deliberazione.

Inoltre,

in relazione all'urgenza,

IL SINDACO

chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto:

VOTAZIONE:

Presenti N. 13

Astenuti N. 01 Clerici.

Votanti N. 12

Favorevoli N. 09

Contrari N. 03 Marinoni - Robbiati - Cozzi.

Visto l'esito della votazione, si dichiara attribuita all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.L.gs n. 267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO
Lavanga Carmine

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mariagrazia Macrì

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.